DPR 27/04/1992 n. 890900 (testo storico)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 197). -- Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1989, n. 4, riguardanti rispettivamente "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377"; Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, inerente l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente e da sottoporre a valutazione di impatto ambientale; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede che gli elettrodotti ad alta tensione siano da "assoggettare a valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previste dalla normativa vigente"; Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il quale dispone che il Presidente della Repubblica emana tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni esplicitamente sostitutive o derogatorie, le norme del presente decreto sono integrative della disciplina generale dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Articolo 2

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:

" m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km".

Articolo 3

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunta la seguente lettera:

" l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

Articolo 4

Art. 4.

1. All'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, inerente la specificazione degli studi di impatto ambientale per tipologia di opere, è aggiunto il seguente numero:

"8) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

piano energetico nazionale e regionale;

eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento;

piani regionali di sviluppo industriale;

piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici;

strumenti urbanistici locali;

eventuali piani di sviluppo della rete.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

illustrare le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con le alternative, evidenziando le ragioni della proposta in relazione a:

insediamenti abitativi e residenziali;

insediamenti industriali;

intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;

insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali, paesaggistiche e naturalistiche;

descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti in condizioni di massimo carico;

evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a:

geometria e distanza dei piloni di sostegno;

numero e tipo dei conduttori;

disposizione e distanza reciproca dei conduttori;

presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio del limite dell'area sottoposta a servitù d'elettrodotto;

analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da micro scariche elettriche (effetto corona).

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonchè alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adattate.

Assunte le seguenti definizioni:

intensità di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro (V/m);

intensità di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T),

per quanto riguarda i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti, non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche ("Interim Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field", January 1990):

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente

attendere che, individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai fabbricati si farà riferimento -- fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 -- al decreto ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici "Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991".

Articolo 5

Art. 5.

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata conclusa la procedura di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ancorchè in attesa del definitivo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.